



COMUNE DI PADULA

(Provincia di Salerno)

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it
www.comune.padula.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 39/2024 DEL 09 AGOSTO 2024

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, DI UTILIZZO DI VETRO E LATTINE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI, NONCHE' IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;
- **che** lo svolgimento di attività rumorose di intrattenimento esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
- **che** la notevole frequentazione, durante le aperture diurne, serali e notturne degli esercizi commerciali e dei locali pubblici, da parte di numerosissimi avventori, spiegabili con le favorevoli condizioni proprie determinate in speciale modo del periodo estivo;
- **che** sovente è stato il verificarsi di episodi di violenza, di euforia collettiva durante i quali si è verificato l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro o in lattina, abbandonati successivamente lungo le pubbliche Vie, Giardini Pubblici, nelle pubbliche Piazze del paese e dell'intero territorio comunale;
- **che** l'insieme dei predetti fattori, combinato con l'uso di alcolici, consente lo svilupparsi di particolari condizioni che possono contribuire all'insorgere di potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago, nonché dettare disposizioni in relazione al consumo di alcol oltre determinate fasce orarie e con modalità che potrebbero, in casi estremi, sfociare in potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

ATTESO che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti tutelati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche oltre gli orari consentiti dalla L. 120/2010;
- la limitazione oraria delle emissioni sonore correlate allo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o private;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 07/05/2024 prot. 0015015 ha definitivamente chiarito che solo per manifestazioni che si svolgono fino alle ore 01.00 è possibile sostituire la Licenza con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90;

U
Comune di Padula
AOO JPE
Protocollo N. 0006934/2024 del 09/08/2024



COMUNE DI PADULA (Provincia di Salerno)

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it
www.comune.padula.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

VISTA la circolare emessa dalla Prefettura di Salerno in data 25.06.2024, prot. n. 105391 recante “Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all’art. 38 - bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e successive modificazioni – Indicazioni.”

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale all’art. 54 **DISPONE** il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00;

VISTI:

- l'art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”
- il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- il D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/1123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell’art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, “*all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ... (omissis)...., alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano ... (omissis).... alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*”;
- l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”,
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata e per le finalità di prevenzione e tutela della quiete, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana che:

A. LE ATTIVITÀ RUMOROSE, in occasione di **attività di intrattenimento** esercitate in **pubblici esercizi e in luoghi privati** svolte con l’utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all’aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all’esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc., **DEVONO CESSARE ENTRO E NON OLTE LE ORE 01:00, e RISPETTARE comunque le seguenti prescrizioni:**

- **Non devono** comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- **Devono** sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d’impatto acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzano mediante l’uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti;

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

È comunque possibile per L’Ente Comunale autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

B. AI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI nonché durante LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE:

- **È FATTO DIVIETO** di vendita e di somministrazione di bevande in vetro o lattina da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché in occasione di manifestazioni pubbliche;
- **È FATTO DIVIETO** di portare e consumare su aree pubbliche (giardini, piazze, etc.) bevande in vetro o lattina;
- **È FATTO DIVIETO**, ai sensi la legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 54, di effettuare la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00;

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a

U
Comune di Padula
AOO JPE
Protocollo N. 0006934/2024 del 09/08/2024



COMUNE DI PADULA (Provincia di Salerno)

Largo Municipio 1 - CAP 84034 - P.IVA: 00532480654
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - Pec: protocollo.padula@asmepec.it
www.comune.padula.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol e devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

SANZIONI

Fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- L'inosservanza del presente dispositivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 7bis, D Lgs. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettando il divieto di vendita dalle 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000; Inoltre, se si verificano due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente;
- A norma dell'art. 659 c.p. chiunque si renda responsabile di disturbo alla quiete pubblico sarà punito, a querela della persona offesa e salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309,00;
- Chiunque non ottemperi al divieto di vendere o somministrare bevande in vetro o lattina, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi del disposto art. 7bis, D. Lgs. 267/2000 e secondo le disposizioni della Legge 689/1981 ss.mm.ii.;

DISPONE

- La **trasmissione** del presente provvedimento a:
 - Comando Stazione Carabinieri – Padula;
 - Comando Stazione Carabinieri – Sala Consilina
 - Nucleo Carabinieri Forestali – Padula;
 - Comando Polizia Municipale – Padula;
 - Commissariato di P.S. – Sala Consilina;
 - Prefettura di Salerno;
 - Questura di Salerno;
- La **pubblicazione** sull'albo pretorio on line del Comune di Padula, la diffusione a mezzo Sito Istituzionale dell'Ente nonché presso gli esercenti pubblici esercizi ed organizzatori manifestazioni temporanee.

Gli Agenti di Forza Pubblica di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì 09 agosto 2024

IL SINDACO
F.to Michela Cimino